



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Uova di pasqua con giocattoli contraffatti

Autore: Daniela Rotunno | 25/03/2016



*Il fenomeno della contraffazione e la normativa europea sulla sicurezza dei giochi per bambini.*

Pochi giorni fa la **Guardia di Finanza** ha sequestrato in due supermercati della Campania circa 300 **uova pasquali** con **marchio contraffatto** della “**Società Sportiva Calcio Napoli**”. Il problema non è solo legato al marchio: all’interno delle uova, infatti, vi erano giocattoli riportanti il **marchio CE contraffatto** e quindi pericolosi per la **salute dei bambini**. L’indagine ha portato poi alla perquisizione delle sedi della società produttrice del cioccolato, dove sono stati rinvenuti gadget, uova e confezioni contraffatte di altre famose **squadre di calcio**.

Il fenomeno della contraffazione nel settore dei giocattoli è in forte crescita, sia in Italia che in Europa, nonostante tali notizie vengano alla ribalta soltanto in occasione delle festività durante le quali il commercio dei giocattoli subisce un’impennata.

Queste pratiche commerciali scorrette hanno certamente ripercussioni economiche sulle aziende che investono in design e ricerca per costruire e commercializzare prodotti a norma, ma la cosa peggiore è che viene messa a repentaglio la **salute dei bambini**: infatti quasi sempre i **giocattoli** contraffatti sono costruiti con materiali tossici, infiammabili, insomma, **pericolosi**.

## **Normativa sulla contraffazione**

La direttiva UE sulla sicurezza dei giocattoli **[1]**, ha imposto requisiti di **sicurezza** per i **giocattoli** immessi in commercio. I giocattoli vengono definiti come prodotti progettati e destinati in modo esclusivo ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. Tale normativa chiarisce come lo sviluppo tecnologico abbia avuto ripercussioni sulla questione della sicurezza dei giocattoli: si pensi alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, al rumore, al **pericolo** di soffocamento per i giochi contenuti in prodotti alimentari.

Le norme comunitarie sono state recepite nel nostro paese da un decreto legislativo **[2]** che detta alcune norme specifiche per fabbricanti, importatori e distributori.

# Dichiarazione di conformità CE

Uno dei requisiti fondamentali richiesti per l'immissione in commercio dei giocattoli è la presenza della **marcatura CE**. Con la **dichiarazione CE di conformità** il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del giocattolo alla normativa comunitaria. La legge richiede che la marcatura CE sia apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul **giocattolo** o sull'etichetta affissa o sull'imballaggio o sul foglio informativo in caso di oggetti molto piccoli.

## Requisiti di sicurezza

I **giocattoli** immessi sul mercato devono essere conformi ai **requisiti** essenziali di **sicurezza** prescritti dalla legge. Il fabbricante deve compiere un'analisi dei possibili pericoli derivanti dalla composizione chimica dei giocattoli in modo da non compromettere la **sicurezza** o la **salute** dell'utilizzatore o dei terzi, secondo l'uso corretto o prevedibile che può farne un **bambino**. Particolare attenzione va posta per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore a trentasei mesi.

## I controlli

I controlli sulla **sicurezza** dei **giocattoli** sono di competenza dell'Autorità di vigilanza del mercato **[3]**, la quale opera attraverso verifiche a campione. L'accertamento può essere eseguito attraverso l'esame di documenti o, quando necessita, con verifiche fisiche e di laboratorio. Qualora venga accertata la **pericolosità** di un giocattolo per la sicurezza e la salute delle persone, l'Autorità ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il **richiamo dal mercato**.

# Che cosa accade in caso di mancanza o incompletezza della marcatura CE?

Nel caso di **mancanza** della **marcatura CE**, l'Autorità ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Nel caso in cui l'infrazione persista, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.

In presenza di irregolare apposizione della marcatura CE, oppure di mancanza o incompletezza della **dichiarazione CE di conformità**, l'Autorità ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.

## Come riconoscere un giocattolo taroccato

Di solito il **giocattolo contraffatto** presenta alcune caratteristiche facilmente riconoscibili dall'acquirente. In primo luogo non è presente sull'etichetta o sull'imballaggio la marcatura CE; il **prezzo** di vendita è inferiore rispetto al costo del prodotto originale; il marchio, anche se di poco, è diverso dall'originale; il **materiale** con il quale è costruito è di qualità scadente; spesso l'imballaggio è costituito da una busta di cellophane e non da una confezione in cartone.

Ricordiamo che secondo la normativa comunitaria i giocattoli devono riportare sulla confezione il nome del fabbricante, la denominazione commerciale o il marchio registrato. Sul prodotto deve essere specificato il limite di età ed in caso di giochi elettronici devono essere indicati la pressione sonora e la tensione di alimentazione.